

LETTERA APERTA

Al Presidente e ai Consiglieri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Al Ministro della Giustizia

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca

Ai Presidenti degli Ordini provinciali degli Ingegneri

E per conoscenza:

al Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo;

Il recente pronunciamento del Consiglio di Stato, in tema di competenze degli ingegneri iunior, non ha provocato molte reazioni: le poche che si sono conosciute, tramite gli organi di stampa, arrivano - come ovvio con generici toni trionfalistici e senza alcuna analisi di merito - dalle rappresentanze "sindacali" di quei professionisti.

La rappresentanza "istituzionale" della professione di ingegnere e di ingegnere iunior si è astenuta, per quanto mi è dato di sapere a oggi, da qualsiasi valutazione o commento.

Quest'ultimo fatto è da ritenere grave e significativo, purtroppo, di come la finalità di tutelare pubblici interessi - alla quale è (o devo dire "dovrebbe essere") principalmente preordinata l'esistenza delle professioni ordinistiche (o "protette", brutto termine, che credo abbia non poco contribuito a far nascere e ad alimentare, anche tuttora, gli equivoci sulla funzione, appunto, degli Ordini) - sia stata e continui a essere interpretata, diciamo così, distrattamente.

Mi sono chiesto, infatti, se è giusto che la rappresentanza istituzionale di una professione - quella, appunto, dell'ingegnere - tra le più esposte alle responsabilità di tutela di interessi pubblici (quali sono la sicurezza statico-strutturale degli edifici e delle costruzioni in genere e l'incolumità delle persone da ciò coinvolte) non consideri e non prenda posizione sulle due questioni che, di seguito, brevemente espongo.

La prima: trovo improprio e, soprattutto, pericoloso che pronunciamenti in ordine alla correttezza amministrativa - sottolineo "amministrativa" - di atti o di procedimenti (perché le cosiddette "sentenze" della altrettanto cosiddetta "giustizia amministrativa" altro non sono e non possono essere che pronunciamenti con effetti e riflessi esclusivamente amministrativi) vengano interpretati o artatamente fatti passare per giudizi di merito su temi, come per l'appunto quello delle competenze professionali, che sono, prima di tutto, ma vorrei dire esclusivamente, attinenti alla giustizia penale, alla giustizia civile e alla disciplina deontologica.

La seconda: un pronunciamento sulla correttezza burocratico-amministrativa del comportamento e/o della decisione di un ente o di un ufficio in tema di competenze professionali non può, di certo, fare testo né sulla capacità, né sulla incapacità di esercitare determinate attività professionali protette da parte di portatori di un altrettanto determinato titolo professionale. E dico questo perché, relativamente alla questione trattata dal pronunciamento del Consiglio di Stato:

- si sa che in buona parte delle Facoltà di ingegneria italiane, nei corsi triennali non sono presenti insegnamenti riguardanti l'ingegneria antisismica e la dinamica delle strutture;
- si sa che l'analisi dinamica, oggi obbligatoria per l'intero territorio nazionale, ha "allontanato" (per personale volontaria scelta di comportamento eticamente consapevole e deontologicamente corretto) dalla progettazione strutturale molti ingegneri che, da una vita professionale, si occupavano di strutturistica;
- si sa che la disponibilità e l'utilizzo acritici di strumenti di calcolo automatico possono illudere di sapere ciò che non si sa;
- si sa che è necessario sapere per essere consci di non sapere.

E' per questi motivi che ritengo doveroso, per gli Ordini provinciali degli Ingegneri d'Italia (ai quali spetta il diritto-dovere di tutela delle prerogative della professione) e per il C. N. I. (per l'opportunità di indirizzo agli Ordini stessi in tema di detta tutela), tenere come fondamentale riferimento, nelle questioni che riguardano l'ingegneria strutturale, il Perere n. 126/09 datato 24 Luglio 2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, adottando opportuni provvedimenti atti a chiarire limiti e significato di quel pronunciamento del Consiglio di Stato.

Bergamo, 29 Febbraio 2012.



Giovanni Bosi (*)

(*) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo dal 1970 al n. 797 dell'albo, sez. A, sett. a,b,c; già consigliere nazionale dal 2007 al 2011.